



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 115/2025/SRCPIE/PASP

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Acheropita MONDERA	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario relatore
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario
Dott.ssa	Lorena CHIACCHIERINI	Referendario
Dott.ssa	Gabriella DE STEFANO	Referendario

nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025

VISTO l'art. 100, comma 2, Costituzione;

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e, in particolare l'art. 5, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dall'art. 11 Legge 5 agosto 2022, n. 118;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) ss.mm.ii.;

VISTA la nota dell'8 ottobre 2025 prot. n. 2538, acquisita al protocollo di questa Sezione in pari data al n. 7698, con la quale il Comune di Callabiana ha trasmesso la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 23 luglio 2025, ai fini dell'acquisizione del parere prescritto dall'art. 5, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dall'art. 11 L. n. 118/2022;

VISTA l'ordinanza n. 32 del 24 ottobre 2025, con la quale la Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il Relatore, Primo Referendario dott. Massimo BELLIN;

RITENUTO IN FATTO

Con nota dell'8 ottobre 2025 prot. n. 2538, acquisita al protocollo di questa Sezione in pari data al n. 7698, il comune di Callabiana ha trasmesso a questa Corte - ai fini dell'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dall'art. 11 Legge 5 agosto 2022, n. 118 (in prosieguo, anche *TUSP*) - la deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 23 luglio 2025, avente ad oggetto: *"Acquisizione al patrimonio del comune di Callabiana delle partecipazioni societarie di CORDAR SPA BIELLA SERVIZI"*.

Il Comune di Callabiana appartiene all'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 *"Biellese, Vercellese, Casalese"* (in prosieguo, *ATO2*), in virtù della L.R. Piemonte 20 gennaio 1997, n. 13.

Con Deliberazione dell'Autorità d'Ambito n. 866 del 29 luglio 2021 avente ad oggetto *"Nuovo assetto gestionale del Comune di Callabiana. Approvazione."*, si è disposto che la gestione del servizio idrico integrato del Comune di Callabiana fosse svolta dal gestore CORDAR S.p.A. Biella Servizi.

Quest'ultimo ha comunicato la disponibilità alla cessione di n. 2 azioni di valore nominale pari ad euro 1 (uno), dietro versamento del valore dell'azione aggiornato con i dati di bilancio 2019 e determinato utilizzando la media aritmetica semplice tra i valori derivanti dall'applicazione del metodo patrimoniale puro e del metodo patrimoniale rettificato dei contributi in conto impianti per un valore pari ad euro 8,18, e quindi per una somma complessiva da riconoscere alla suddetta Società pari ad euro 16,36.

Con la delibera del Consiglio comunale n. 16/2025 in questione, l'Amministrazione comunale ha statuito, tra l'altro, di:

- procedere all'acquisizione della quota di partecipazione in CORDAR S.p.A. Biella servizi, pari a n. 2 azioni del valore nominale di euro 1,00, al prezzo di vendita di euro 8,18 cadauna, per un totale di euro 16,36;
- dare atto che, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, ed art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, l'acquisizione della partecipazione nella suddetta società è ritenuta strategica, in quanto CORDAR S.p.A. Biella servizi è gestore del servizio idrico nel territorio del comune di Callabiana;
- dare atto, in conformità a quanto prescritto dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 175/2016, della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;
- approvare lo Statuto della Società Cordar SPA Biella Servizi, allegata alla deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- dare mandato al Responsabile del servizio finanziario per la successiva assunzione dell'impegno di spesa derivante per la somma di euro 16,36, attingendo alla risorsa appositamente stanziata sul bilancio di previsione;
- procedere all'iscrizione della quota sopra citata al patrimonio dell'Ente, tra le immobilizzazioni finanziarie;
- dare atto che lo schema della deliberazione di Consiglio comunale, prima della sua sottoposizione al competente Organo consiliare, è stato sottoposto a forme di consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 175/2016, mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comune ed all'albo pretorio, nonché sottoposto al Revisore contabile, per il prescritto parere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'Amministrazione comunale sottopone al vaglio della Sezione la propria deliberazione n. 16/2025, meglio illustrata in fatto, concernente un'ipotesi di acquisto di partecipazione azionaria.

Sebbene nella suddetta delibera si stabilisca che venga allegato lo statuto della Società medesima *«per farne parte integrante e sostanziale»*, tale documento non è stato trasmesso a questa Sezione; tuttavia, essendo in passato già giunta all'esame analoga richiesta di altro socio (Sez. Piemonte, n. 218/2022), ai fini della presente decisione si *«possono trarre elementi informativi utili alla valutazione dalla documentazione trasmessa ai medesimi fini dagli altri soci, fondatori e successivi aderenti, già esaminata in precedenti pronunce»* (SS.RR., n. 46/2022).

Nel caso di specie, si tratta di una Società *in house*, posto che, secondo quanto risulta dallo statuto aggiornato al 29 giugno 2020 (reperibile anche sul sito *internet* della medesima Società), vi «*possono partecipare esclusivamente gli Enti Pubblici Locali presenti in Provincia di Biella che usufruiscono dei servizi prestati*».

Inoltre, come si evince sia dallo statuto citato che da apposita visura camerale eseguita l'8 ottobre 2025, «*[l]a Società ha per oggetto l'attività di gestione del Servizio Idrico Integrato costituito, ai sensi del Decreto Legislativo 3.04.2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale"), dall'insieme dei servizi di captazione, accumulo, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e depurazione, provvedendo alla raccolta ed alla depurazione delle acque reflue civili, artigianali, industriali e zoo-agricole, al fine di eliminare l'inquinamento da tutti i corpi idrici recipienti dei bacini imbriferi*».

Come riferito nella delibera consiliare in esame, con delibera n. 866 del 29 luglio 2021 l'Autorità d'Ambito ha disposto che la gestione del servizio idrico integrato del Comune di Callabiana fosse svolta da CORDAR S.p.A. Biella Servizi e quest'ultima è subentrata il 1° ottobre 2023.

Al riguardo, occorre anzitutto ricordare che, a norma dell'art. 141, comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. "Codice dell'ambiente"), «*[i]l servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie*».

Il successivo art. 147, comma 1, precisa che i «*servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. [...]*

Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1».

Inoltre, l'art. 149-bis, comma 1, statuisce che «*[l']ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici*

locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale».

Come evidenziato da questa Sezione intervenendo in materia, «[i]n relazione all'obbligo partecipativo, non paiono esserci dubbi a riguardo: le disposizioni di riferimento sopra citate lo prevedono espressamente (l'ultimo periodo dell'art. 149 bis prescrive che le società in house siano comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nel territorio dell'ambito); la stessa giurisprudenza stabilisce che spetta all'ente di governo individuare la figura gestoria più opportuna, sicché il singolo comune non è più competente e legittimato a costituire in proprio alcuna società o struttura consortile a cui affidare, con gara o meno, la gestione del servizio idrico» (Sez. Piemonte, n. 108/2022).

In tale contesto si iscrive l'acquisto di quota azionaria da parte dell'Ente locale in questione, dovendo obbligatoriamente assumere la qualifica di socio nella suddetta Società *in house*, affidataria della gestione del servizio idrico integrato.

Pertanto, nella fattispecie l'acquisto della partecipazione avviene in conformità ad espressa previsione legislativa e, dunque, non è soggetta ad esame preliminare da parte della Corte dei conti, ai sensi del combinato disposto del comma 1 e dei novellati commi 3 e 4 dell'art. 5 TUSP.

A tale conclusione è giunta questa Sezione quando altro Comune appartenente al medesimo Ambito Territoriale Ottimale avanzò analoga istanza di parere ex art. 5 TUSP al fine di entrare nella compagine societaria dello stesso gestore (Sez. Piemonte, n. 218/2022).

D'altra parte, «[i]n fattispecie analoghe in cui è stata sottoposta al parere della Corte l'operazione di ingresso in una società affidataria della gestione del servizio idrico integrato sulla base di una deliberazione dell'Autorità d'Ambito, la Sezione regionale di Controllo per il Piemonte ha ritenuto, pertanto, di dover pronunciare il non luogo a deliberare ritenendo integrata l'eccezione di cui all'art. 5, comma 1, ovvero ravvisando un ipotesi di acquisto di partecipazione "in conformità a esprese previsioni legislative"; ciò in quanto è lo stesso art. 149 bis d.lgs. 152/2006 a prevedere esplicitamente che le società affidatarie del servizio in house siano "partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale" (cfr. 108/2022/SRCPIE/PAR deliberazioni della Sezione scrivente n. 199/2022/SRCPIE/PASP n. 218/2022/SRCPIE/PASP del 14 dicembre 2022, Deliberazione n. 34/2023/SRCPIE/PASP e anche la giurisprudenza amministrativa ivi citata)» (da ultimo, Sez. Piemonte, n. 26/2025).

Dal proprio consolidato orientamento questa Sezione non ritiene vi siano ragioni per discostarsi, pur essendo consapevole che esso non è univoco nella giurisprudenza contabile.

Infatti, il Collegio ritiene di trovare conferma della propria tesi nei principi espressi - seppur su questione analoga - nella pronuncia nomofilattica resa dalle Sezioni Riunite in sede di controllo, riguardante atti deliberativi aventi ad oggetto l'adesione di una pubblica amministrazione ad un Gruppo di Azione Locale (GAL), costituito in forma societaria.

In quella occasione il Collegio nomofilattico ha precisato che *«il citato regime di esonero opera nei casi in cui sussista un intervento diretto del legislatore, teso a delineare o autorizzare espressamente una specifica operazione societaria»*.

In primo luogo, milita in tale direzione il dato letterale del richiamato primo periodo dell'art. 5 TUSP, laddove, affinché possa escludersi l'applicazione dell'onere di analitica motivazione, è richiesta una esplicita connessione tra previsione legislativa e specifica operazione societaria da realizzare, sia essa di costituzione o di acquisto di partecipazioni (cfr. Sez. reg. contr. Toscana n. 153/2023/PASP). In secondo luogo, questa ricostruzione appare coerente con la ratio dell'assetto regolamentare degli atti deliberativi in ambito societario, già sopra richiamata; più in dettaglio, nei casi eccezionali in cui la scelta di compiere una determinata operazione societaria sia adottata o disciplinata dallo stesso legislatore, gli spazi di azione della pubblica amministrazione si riducono all'attuazione della volontà compendiata nell'atto primario. Da ciò consegue, coerentemente, che in tali fattispecie si giustifica un sostanziale affievolimento dell'onere di motivazione in merito ai presupposti giuridici ed economici per il ricorso allo strumento societario da parte dell'ente pubblico partecipante, essendo tali valutazioni già compiute a monte dal legislatore e potendo l'atto deliberativo limitarsi a dare conto della relativa conformità all'espressa previsione normativa a monte. Diversamente, deve ritenersi che non integrino il regime derogatorio di cui al citato art. 5, c. 1, TUSP gli interventi legislativi che si limitino ad attribuire alla pubblica amministrazione la facoltà di costituire società o acquisire partecipazioni in determinati ambiti settoriali. In questi casi, infatti, la previsione normativa non disciplina concrete operazioni societarie, ma, rimanendo sul piano generale ed astratto, individua alcune specifiche attività che possono essere svolte dalle amministrazioni con lo strumento societario, enucleando in modo più preciso le fattispecie già elencate all'art. 4, c. 2, TUSP o aggiungendone di ulteriori» (SS.RR., n. 43/2024).

Richiamando il suddetto arresto, di recente questa Sezione ha ritenuto che *«la fattispecie all'odierno esame relativa al servizio idrico integrato, come regolata dal Codice dell'ambiente e dalla conseguente legislazione regionale, non integra un'ipotesi di "facoltà di costituire società o acquisire partecipazioni in determinati ambiti settoriali" da parte*

dell'ente locale, a differenza della fattispecie esaminata dalla pronuncia in parola e relativa alla costituzione dei c.d. Gruppi di azione locale (GAL), in cui, effettivamente, il ricorso allo strumento, societario non è necessitato ma costituisce una delle opzioni normativamente previste» (Sez. Piemonte, n. 26/2025; nello stesso senso, anche Sez. Piemonte, n. 32/2025 e da n. 37/2025 a n. 44/2025).

Deve, quindi, dichiararsi il non luogo a deliberare in relazione alla deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 23 luglio 2025 del Comune di Callabiana, pervenuta con nota dell'8 ottobre 2025 prot. n. 2538.

Restano comunque salvi i poteri di scrutinio della fattispecie, nell'esercizio delle ulteriori funzioni di controllo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte,

DICHIARA

non luogo a deliberare sull'istanza dell'8 ottobre 2025 prot. n. 2538, acquisita al protocollo di questa Sezione in pari data al n. 7698, con la quale il Comune di Callabiana ha trasmesso la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 23 luglio 2025, ai fini dell'acquisizione del parere prescritto dall'art. 5, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dall'art. 11 L. n. 118/2022;

DISPONE

- a cura della Segreteria della Sezione, la trasmissione della presente deliberazione al Comune di Callabiana;
- a cura dell'Amministrazione richiedente, la pubblicazione della presente deliberazione sul proprio sito *internet* istituzionale entro cinque giorni dalla sua ricezione, in osservanza, dell'art. 5, comma 4, Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Così deliberato, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025.

Il Relatore
Dott. Massimo Bellin

La Presidente
Dott.ssa Acheropita Mondera

Depositato in Segreteria il **4 novembre 2025**

Il Funzionario Preposto

Margherita Ragonese